



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 03/09/2015

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

***Si possono regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte
tramite il “ravvedimento operoso”***

(regole del ravvedimento e novità introdotte dalla legge finanziaria 2015)

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente si ricorda che attraverso l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.

In altre parole, se ad esempio dimenticate di versare l'IMU (o IRES, IRPEF, IRAP, IVA, ecc...), è possibile versare spontaneamente il tributo in ritardo maggiorandolo di sanzione e interessi.

Le violazioni sanabili col ravvedimento operoso possono riguardare ad esempio:

- le imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, imposte sostitutive);
- le imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.);
- i tributi locali (IMU, TASI, ecc.).

È considerata una violazione tributaria (quindi ravvedibile) anche l'omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dell'intermediario.

Non sono ravvedibili le violazioni in materia previdenziale; in altre parole, se ad esempio dimenticate di versare i contributi previdenziali dei dipendenti o personali, non è possibile fruire della sanzione ridotta del ravvedimento operoso, ma occorre attendere la comunicazione dell'Inps afferente i contributi e le sanzioni e interessi dovuti.

Non è possibile effettuare il ravvedimento per modificare scelte discrezionali del contribuente (es: modifica della scelta di rateizzazione di una plusvalenza).

Al fine di perfezionare il ravvedimento operoso è necessario, entro ciascuna soglia temporale di riferimento:

- *rimuovere la violazione* (versare il tributo e/o presentare la dichiarazione integrativa);
- *versare la sanzione ridotta*;



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- *versare gli interessi moratori calcolati a giorni, tenendo conto del tasso legale specifico di ciascun anno.*

La mancanza o l'inesattezza di uno dei tre adempimenti rende inefficace il ravvedimento.

La regolarizzazione, dal 2015, è possibile anche successivamente all'inizio dei controlli da parte degli organi verificatori.

Restano invece cause ostative del ravvedimento (ossia non si può più beneficiare della sanzione ridotta nel caso vi sia):

- *la ricezione di un avviso bonario (ex 36 bis e 36 ter dpr 600/73 e 54 bis dpr 633/72);*
- *la notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione sanzioni;*
- *la notifica di un avviso di recupero del credito d'imposta.*

La Finanziaria 2015, al fine di favorire la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, ha ampliato l'orizzonte temporale nel quale è possibile correggere le violazioni commesse fruendo del ravvedimento operoso.

Nella tabella seguente si riportano le differenti possibilità di ravvedimento e le relative soglie temporali di regolarizzazione (in base alla nuova formulazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/97):

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

Tipologia ravvedimento	Art. 13 co. 1 d.lgs, 472/97	Soglia temporale per il ravvedimento	Sanzione ridotta	Interessi
"sprint"	lett. a)	entro 15 giorni	0,2% per ogni giorno di ritardo	0,5% annuo
"breve"	lett. a)	entro 30 giorni	3% (1/10 del minimo)	0,5% annuo
"intermedio"	lett. a) bis	entro 90 giorni	3,33% (1/9 del minimo)	0,5% annuo
"lungo"	lett. b)	entro la dich. relativa all'anno in cui è commessa la violazione o entro 1 anno	3,75% (1/8 del minimo)	0,5% annuo
"ultrannuale"	lett. b) bis	entro la dich. dell'anno successivo a quello della violazione o entro 2 anni	4,29% (1/7 del minimo)	0,5% annuo
"lunghissimo"	lett. b) ter	entro il termine di accertam.	5% (1/6 del minimo)	0,5% annuo

Si precisa che:

- **il termine iniziale** dal quale si computano sia gli interessi, sia il termine finale per il ravvedimento (30° giorno, 90° giorno), **decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento**. Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo;
- qualora **il termine finale** per la regolarizzazione (30° giorno, 90° giorno) cada in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo;
- **il ravvedimento** di quanto originariamente e complessivamente dovuto, può considerarsi **perfezionato anche solo parzialmente**, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine per il ravvedimento

Si riportano di seguito esempi di alcuni frequenti ravvedimenti:

